

**RICHIESTA DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DEBITI
PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ residente a _____ Via _____ n. _____

codice fiscale: _____ Tel. _____ e-mail: _____

in qualità di: _____

erede di _____

legale rappresentante della Ditta/Società/Associazione/altro:

Ragione Sociale _____

P.IVA/Cod. Fiscale: _____ tel _____

e-mail _____

in relazione al «Regolamento Comunale disciplinante la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamenti applicabili ai debiti per Imposte e tributi Comunali» approvato con Deliberazione Consiliare n. 7, in data 13.02.2015, esecutiva;

Visto l'art.2 del citato Regolamento;

DICHIARA

() che il proprio reddito complessivo non è superiore ad € 11.369,24;

() di trovarsi in situazione economica di obiettiva difficoltà;

() altro: _____;

CHIEDE

che la somma di € dovuta per il seguente tributo:

ICI/IMU/TASI per gli anni d'imposta _____

TARSU/TIA/TARI per gli anni di imposta _____

CANONE IDRICO INTEGRATO per gli anni d'imposta _____

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI per gli anni d'imposta _____

COSAP (OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE) per gli anni d'imposta _____

ALTRO per gli anni d'imposta _____

Venga ripartita in n. rate mensili;

La rateizzazione comporterà l'applicazione degli interessi previsti dall'art. del regolamento di rateizzazione dei debiti tributari. Il sottoscritto è consapevole che in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima e, l'intero importo residuo comunque non versato, sarà immediatamente riscuotibile e non potrà più essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

Allega la seguente documentazione:

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

.....

PIRAINO li

Il/La Richiedente

.....

ART. 4 - MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente:

- fino a € 100,00 nessuna dilazione;
- da € 100,01 a € 600,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili;
- da € 600,01 a € 1.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- da € 1.500,01 a € 3.060,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili;
- da € 3.060,01 a € 5.460,00 fino ad un massimo di 26 rate mensili;
- da € 5.461,01 a € 11.160,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili;
- da € 11.161,00 a 17.220,00 fino ad un massimo di 42 rate mensili;
- oltre 17.220,00 fino ad un massimo di 60 rate mensili.

2. Le somme rateizzabili si riferiscono, per i tributi iscritti a ruolo, all'importo della cartella esattoriale e, per i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento o di liquidazione, all'importo totale dell'avviso.

Le somme a favore del concessionario per interessi ed altre competenze non potranno essere rateizzate e dovranno essere pagate direttamente all'Agente della Riscossione contestualmente al pagamento della prima rata del piano di ammortamento.

In alternativa alla rateizzazione può essere concessa la sospensione fino a sei mesi e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza.

3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 5.461,01 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o assicurativa che copra l'importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima.

4. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

5. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

ART. 5 - INTERESSI

1. Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.